

le usciario?

C.F. 97056930825

Repubblica Italiana
COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE
DEGLI USI CIVICI DELLA SICILIA
Viale Regione Siciliana, 4600
tel. 091- 7070993
90145 PALERMO
pec : usicivici.palermo@giustiziacert.it

PROT. N° 3909

Palermo, 20 GEN 2021

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Notifica decisione commissariale n. 42498 del 19/01/2021 – R.N. 236
art. 2 legge 10 luglio 1930, n. 178



Al Presidente del
"Comitato 24 maggio per gli usi civici amastratini"
Avv. Gabriella Regalbuto
corso Vittorio Emanuele n. 10
98077 Santo Stefano di Camastra (ME)

Alla Commissione Straordinaria del Comune di Mistretta
c/o Avv. Rosalba Genna
via Siracusa n. 30
90141 Palermo

9
e

Si notifica, ad e per ogni effetto di legge, la decisione del Commissario Aggiunto n. 42498
R.C. del 19/01/2021, depositata presso la Segreteria del Commissariato per la liquidazione degli
usi civici della Sicilia in data 19/01/2021, sul ricorso proposto dal "Comitato 24 maggio per gli usi
civici amastratini" per il sequestro cautelativo delle terre appartenenti al demanio civico di
Mistretta.



Il Dirigente della Segreteria
Alessandro Fazzari



Commissario per la liquidazione degli Usi Civici della Sicilia

R.N. 236

Il Commissario Aggiunto

sciogliendo la riserva che precede;

OSSERVA

Con il ricorso introduttivo il "Comitato 24 maggio per gli usi civici amastratini" ha chiesto il "sequestro cautelativo delle particelle gravate dal demanio civico nel territorio di Mistretta (Me) come individuate nella relazione a firma dell'Istruttore demaniale dott. Dario Costanzo con ordinanza 42123 del 27 febbraio 2020".

A fondamento dell'istanza la parte ricorrente ha esposto che

- era stato chiesto a questo Commissariato di confermare la esistenza di territori nel Comune di Mistretta gravati da "demanio civico" e di indicarne la ubicazione;
- questo Ufficio aveva confermato quanto richiesto, avviando successivamente la procedura per la ricognizione del demanio civico;
- nonostante la accertata sussistenza di tale situazione, per di più avvalorata dalle reiterate, ancorché infruttuose, richieste di legittimazione di alcune contrade, erano stati pubblicati tre bandi di gara per la locazione di fondi rustici comunali mediante pubblico incanto senza alcuna limitazione territoriale per la partecipazione al bando, con conseguente possibilità di intervento di soggetti estranei alla comunità amastratina;
- il 3 marzo 2020 era stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Mistretta l'avviso relativo al deposito degli atti istruttori sulla ricognizione del demanio civico;
- la Commissione straordinaria in carica nel Comune convenuto, nonostante fosse stata diffidata dal proseguire nella procedura avviata per l'affitto di fondi rustici, aveva nominato la commissione di gara;
- già il 7 marzo precedente erano stati sottoscritti l'atto costitutivo e lo statuto del "comitato 24 maggio per gli usi civici amastratini" per la costituzione di un'amministrazione separata dei beni di uso civico ai sensi della l. 168/2017 e per le azioni giudiziarie necessarie al fine, ma che l'operazione non era stata completata per l'emergenza sanitaria in atto, che, peraltro, aveva indotto l'Amministrazione convenuta a sospendere l'esecuzione dei bandi, pubblicando contestualmente altri due bandi di concessione provvisoria dei pascoli per tre mesi, rinnovabili per altri tre;

P.C.C.
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- i provvedimenti della Commissione avevano disatteso la ricognizione del demanio civico e creato grave pregiudizio per i cittadini amastratini e per il loro diritti sul demanio medesimo;
- sussisteva il concreto pericolo che i diritti predetti fossero pregiudicati.

Il Comune di Mistretta resistette con memoria con la quale eccepì l'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo, essendogli stato notificato solo il provvedimento di fissazione dell'udienza, e il difetto di giurisdizione di questo Commissario, sul presupposto che la pretesa potesse avere a oggetto il mancato riconoscimento della prelazione dei cittadini amastratini nella procedura di affitto dei fondi gravati da uso civico, mentre la giurisdizione avrebbe potuto riconoscersi solo in caso di contestazione della qualità demaniale del suolo o della necessità di accertamento anche preliminare sull'esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto della controversia.

Aggiunse che nella fattispecie in esame era pacifico che i fondi erano gravati da uso civico e che i beni demaniali potevano costituire oggetto di rapporti obbligatori con terzi per di più se connotati da precarietà e temporaneità.


All'udienza fissata per la comparizione delle parti la procuratrice della parte ricorrente chiese di essere autorizzata alla notifica omessa del ricorso e insistette per l'accoglimento della domanda cautelare, ribadendo che la richiesta era fondata sull'esigenza di evitare il consolidamento di rapporti giuridici pregiudizievoli per i cittadini di Mistretta.

Il Comune ha precisato le proprie difese con memoria integrativa del 7 settembre 2020, eccependo la carenza di legittimazione ad agire della parte ricorrente ancora non costituita in amministrazione separata e aggiungendo che in ogni caso non avrebbe titolarità alcuna sui beni civici; ha contestato poi la sussistenza dei presupposti del chiesto provvedimento cautelare.

Indi, dopo due rinvii del procedimento disposti per attendere la decisione del giudice amministrativo dinanzi al quale erano stati impugnati i bandi, all'udienza del 3 dicembre 2020 il procedimento è stato posto in decisione.

La domanda cautelare non può essere accolta.

Giova premettere che la legge 168 del 2017, espressamente invocata dalla parte ricorrente a fondamento della domanda, prevede il riconoscimento dei *"domini collettivi, comunque denominati"* e specifica che *"Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria. [art. 1], dispone che "I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278" [art. 2 comma 4], definisce, quindi, i "beni collettivi" [art. 3 comma 1] disponendone, tra l'altro, la inalienabilità, la indivisibilità, la non usucapibilità e la perpetua destinazione agro-silvio-pastorale [art. 3 comma 4].*

P.C. 



La legge 278/1957, richiamata dal citato art. 2 comma 4, poi, detta un articolato procedimento per la costituzione del comitato per l'amministrazione separata dei beni.

Orbene, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente il Comitato in questione non é stato ancora costituito con le modalità imposte dalla norma, di talché, anche a voler prescindere dalla questione, pure sollevata dall'ente resistente, sulla applicabilità della legge citata alla fattispecie, non sussiste in capo all'odierna parte ricorrente la titolarità attiva del preteso diritto la cui tutela anticipatoria é stata chiesta, a nulla rilevando, al fine in esame, la asserita circostanza che la costituzione del comitato non fosse stata possibile per l'emergenza sanitaria in corso.

A tale elemento, che già sarebbe sufficiente per escludere l'accoglimento del ricorso, va aggiunto che la ipotizzata lesione del diritto dei cittadini ammatrini deriverebbe dalla possibilità che i fondi di quel territorio soggetti a uso civico vengano concessi in affitto in forza di bandi appositamente adottati dall'Amministrazione convenuta.

Tuttavia, se l'azione di annullamento dei bandi in questione proposta dinanzi al giudice amministrativo da diversi soggetti per svariati motivi non é stata accolta dal giudice adito, sotto altro profilo va aggiunto che é incontrovertito che l'esecuzione dei bandi é stata sospesa dall'ente convenuto sia pur in relazione all'emergenza sanitaria, mentre sono stati pubblicati due ulteriori bandi per la concessione provvisoria di pascoli per la durata di tre mesi, rinnovabili per analogo periodo.

A tale riguardo va ricordato che la Suprema Corte ha affermato che "terreni demaniali di uso civico temporaneamente non utilizzati dalla comunità possono essere destinati, con atto di concessione o contratto di affitto, al godimento da parte di privati, purché la destinazione sia temporanea e non determini l'alterazione della qualità originaria dei beni (nella specie è stata ritenuta legittima la concessione per uso cave di terreni d'uso civico)". [Cass. 4694/1999 e nei medesimi termini Cass. 11276/2020], di talché, in siffatta situazione, deve escludersi che sia configurabile il lamentato pregiudizio.

Infine, va osservato che la pretesa attorea é affetta da genericità in quanto ha per oggetto l'intero demanio civico senza la indicazione delle singole situazioni che giustificano la tutela cautelare, con la conseguenza che non é possibile valutare e verificare con la necessaria specificità la sussistenza dei presupposti della tutela cautelare e, in particolare, del concreto *periculum*.

Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.T.M.

Il Commissario respinge il ricorso e dichiara compensate le spese processuali

Palermo, 19 gennaio 2021.

PER COPIA CONFORME
composta da n° 3 fogli

IL COMMISSARIO AGGIUNTO



[Handwritten signature of the Commissioner]

Il Segretario
del Commissariato
[Handwritten signature]

Il Segretario
del Commissariato
[Handwritten signature]

Depontato in Segreteria il 19/01/2021